

## Piano programma - Budget Previsionale

### Bilancio di Previsione Triennio 2024-2026

#### 1. II CONSORZIO

Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale (di seguito CFI) è un consorzio di Enti Locali, costituito nel 1998 ai sensi dell'art.25 L.n.142/90, sostituito dall'art.31 del D.Lgs. n. 267/2000, ed ai sensi della L.n. 362/1991, per volontà dei comuni di Baronissi, Capaccio-Paestum, Cava de' Tirreni, Eboli, Salerno e Scafati, per la gestione comune delle farmacie comunali e servizi accessori che le stesse erogano. Lo scopo è la conservazione della titolarità delle farmacie in capo all'Ente ed il controllo diretto della gestione attraverso l'affidamento al CFI.

L'art. 10, comma 1, lettera c), della L. n. 362/91 prevede che *"...Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari"*.

Il CFI, come sancito dal vigente Statuto, è una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 nonché un ente pubblico non economico, ai sensi della L.n.392/91 e dell'art.31 del D.Lgs.n.267/2000, dotato di personalità giuridica.

Il CFI gestisce n. 16 farmacie pubbliche, erogando, ad una utenza stimata in alcune centinaia di migliaia di abitanti, i seguenti servizi: *distribuzione di farmaci e parafarmaci, analisi e controlli sanitari, divulgazione di servizi informativi, organizzazione ed implementazione di servizi socio-assistenziali*.

Le farmacie comunali gestite dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale si configurano, quindi, quali *articolarioni dirette del Sistema Sanitario Regionale*, costituiscono saldi presidi socio-sanitari territoriali a tutela del diritto alla salute dei cittadini.

Le Unità Locali di titolarità dei comuni attualmente consorziati, ovvero Salerno, Capaccio-Paestum ed Eboli, sono così distribuite: Salerno (2), Capaccio-Paestum (2), Eboli (2). Le Unità Locali gestite in regime di rapporti convenzionali ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 con altri enti locali sono così distribuite: Angri (2), Agropoli (1), Ascea (1), S. Egidio del Monte Albino (1), Scafati (5).

Il personale dipendente impiegato al 31/12/2023 è composto da 85 unità, di cui 42 a tempo indeterminato, mentre per la restante parte è previsto un utilizzo con lavoro a tempo determinato e interinale, a mezzo di contratto di somministrazione, per sostituzioni

temporanee di risorse professionali a tempo indeterminato. La struttura organizzativa prevede un Settore sanitario ed amministrativo – contabile, diretto da figura professionale con inquadramento dirigenziale, da cui dipendono gli uffici risorse umane, tariffazione, controllo di gestione ed acquisti, protocollo, contabilità, affari generali, logistica.

I punti di forza del consorzio che dalla sua costituzione gli assicurano un indubbio vantaggio competitivo sul territorio sono:

- **la dimensione:** n.16 unità locali, con un bacino demografico di oltre 500 mila abitanti ed una distribuzione su un raggio distanziometrico di oltre 100 chilometri;
- **la diversificazione:** diversi ambiti socio-demografici, diverse peculiarità locali;
- **il radicamento:** gran parte delle unità locali hanno un radicamento sul territorio da oltre un decennio;
- **l'esperienza:** una gestione pluridecennale, in considerazione anche della storicità di gran parte della forza lavoro, determina un determinato grado di conoscenza del settore, degli utenti, dei processi, dei prodotti e dei profili gestionali.

Attualmente la durata del contratto consortile, per effetto dell'ultime modifiche apportate in sede di scadenza contrattuale, è indeterminata, con possibilità di recesso dei comuni da esercitarsi con preavviso di un anno.

In caso di scioglimento del contratto consortile il vigente statuto prevede la ripartizione del patrimonio tra i comuni consorziati se e come eccedente dalla liquidazione dei debiti sociali, con l'obbligo di ripianamento delle perdite eventualmente scaturenti.

Nel corso del 2023 i comuni di Cava de' Tirreni e di Baronissi hanno alienato le farmacie comunali di cui erano titolari e che avevano affidato in gestione al Consorzio

All'attivo patrimoniale del CFI è iscritta – così come rappresentato anche negli anni precedenti - la posta relativa al godimento della titolarità del diritto di prelazione delle sedi farmaceutiche il quale, pur non quantificato all'atto del conferimento (*valore patrimoniale latente*), è dato dal flusso dei servizi ricavabili dall'uso di un bene di proprietà altrui (*capacità di reddito futuro derivante dell'esercizio del summenzionato diritto di godimento*), valore, peraltro, accresciutosi lungo la durata del contratto consortile. Tale valore è stato identificato come un credito del consorzio proporzionato al valore delle farmacie ed è destinato ad aumentare anche in funzione dell'incremento quantitativo e qualitativo dei servizi che verranno offerti dalle farmacie quali presidi sanitari sul territorio per effetto anche dell'evoluzione normativa che sta caratterizzando il settore farmaceutico.

Nel merito le previsioni sul versante economico sono state elaborate tenendo conto di quanto già determinato nell'esercizio 2022, trattandosi di esercizio già concluso e di cui sono stati elaborati i dati contabili definitivi. Nel merito, le previsioni sul versante economico, sono state elaborate tenendo conto di quanto già determinato nell'esercizio 2022, trattandosi di esercizio

già concluso e di cui sono stati elaborati i dati contabili definitivi. Il valore della produzione si è assestato nel 2022 ad € 14.117.467 rispetto ai 14.782.419 del 2021.

Nonostante la leggera variazione in diminuzione vi è stato un miglioramento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni che sono passati da € 12.329.911 del 2021 ad € 12.740.675 nel 2022.

Alla data del 31/12/2022 la struttura patrimoniale è caratterizzata dalle immobilizzazioni finanziarie (capitalizzazione del valore immateriale dei crediti relativi ai ristori spettanti al Consorzio per gli avviamenti delle farmacie), il cui grado di illiquidità influisce sulla capacità strutturale di liquidabilità dei debiti, specialmente di quelli tributari.

## 2. LA GESTIONE 2022

La gestione dell'esercizio 2022 si caratterizza per un utile d'esercizio di euro 427,64 come riportato nella tabella seguente che rappresenta schematicamente la situazione contabile reddituale al 31/12/2022.

Situazione contabile reddituale		
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>16.588.648,55</b>
Costi della produzione	14.471.932,69	
Oneri finanziari	108.729,74	
Altri oneri	2.007.558,48	
<b>Totale costi</b>		<b>16.588.220,91</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>427,64</b>

Dal punto di vista patrimoniale la situazione del Consorzio al 31/12/2022 è rappresentata dalla tabella seguente:

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
Immob. Immateriali	155.594,45	Capitale Netto	635.176,05
Immob. Materiali	3.334.361,09	Fondo rischi e oneri	2.821.602,10
Immob. Finanziarie	11.489.891,53	TFR Accantonato	1.063.788,00
Rimanenze	949.488,58	Debiti	11.936.733,65
Crediti	187.586,49	Ratei e risconti passivi	457,17
Dispon. liquide	326.612,12		
Ratei e risconti attivi	14.650,35		
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>16.458.184,61</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>16.457.756,97</b>
		<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>427,64</b>

Le principali operazioni di assestamento che hanno inciso sul bilancio 2022 hanno riguardato:

- valutazione delle rimanenze per € 949.488,58;
- gli ammortamenti sono stati effettuati ad aliquote ordinarie;

- i versamenti di TFR ad altri fondi sono statati stornati dal fondo aziendale compreso quello presso l'INPS.

Nonostante la limitata disponibilità di liquidità nel 2022 è stata assicurata, inoltre, una costante e sistematica attenzione alla gestione della posizione debitoria tributaria dell'Ente mediante l'adesione agli istituti della rateizzazione.

Questa attenzione alla gestione della posizione debitoria tributaria dell'Ente è stata assicurata anche nel 2023 in maniera costante e sistematica mediante l'adesione agli istituti della rateizzazione e della rottamazione anche grazie ai proventi derivanti dall'alienazione della sede amministrativa di Via Sabato Visco in Salerno e dai ristori spettanti al CFI a seguito delle alienazioni delle farmacie comunali di Baronissi e di Cava de'Tirreni.

Nel 2023, inoltre, sono stati estinti i mutui esistenti con conseguente azzeramento delle rate da mutuo e, quindi, una riduzione dell'indebitamento dell'ente.

### 3. OBIETTIVI PROGRAMMATI

Le linee di *policy* industriale, operativa e commerciale previste per il triennio 2024-2026, sono le seguenti:

- ampliamento e potenziamento dei servizi integrativi e professionali erogati nelle farmacie;
- razionalizzazione degli orari di apertura delle farmacie per ottimizzare il rapporto tra ricavi da vendite e costi di gestione (personale e utenze);
- riduzione del costo del personale: gestione del turn over, riduzione spesa personale a tempo determinato;
- riduzione dei costi generali nel triennio 2024-2026;
- incremento ulteriore della marginalità degli acquisti;
- riduzione dei costi finanziari nel triennio 2024-2026;
- recupero dei crediti scaturenti dai rapporti convenzionali in atto.

<b>Ricavi</b>	<b>Crescita del 6.5% nel triennio 2024-2026</b>
<b>Servizi industriali</b>	Riduzione del 9% nel triennio
<b>Costo del personale industriale</b>	Riduzione del 10% nel triennio
<b>Costo del personale amministrativo</b>	Riduzione del 10% nel triennio
<b>Ammortamenti industriali</b>	Costanti
<b>Costi generali</b>	Riduzione del 4% nel triennio
<b>Costi finanziari</b>	Riduzione del 20-25% nel triennio

Tabella rappresentativa dell'incremento dei ricavi del 2% annuo, tenendo in considerazione l'avvenuta alienazione nel corso del 2023 delle farmacie di Baronissi e Cava de' Tirreni.

COMUNE	RICAVI 2022	RICAVI 2024 2%	RICAVI 2025 2%	RICAVI 2026 2,50%
Salerno 1	676.775,31	690.310,82	704.117,03	721.719,96
Scafati 1	284.888,10	290.585,86	296.397,58	303.807,52
Capaccio 1	829.374,00	845.961,48	862.880,71	884.452,73
Baronissi	1.315.338,71	-	-	-
Eboli 1	930.901,82	949.519,86	968.510,25	992.723,01
Scafati 2	499.741,34	509.736,17	519.930,89	532.929,16
Salerno 2	806.273,64	822.399,11	838.847,10	859.818,27
Cava de' Tirreni	812.766,18	-	-	-
Scafati 3	267.398,82	272.746,80	278.201,73	285.156,78
Agropoli	850.740,40	867.755,21	885.110,31	907.238,07
Angri 1	1.314.177,14	1.340.460,68	1.367.269,90	1.401.451,64
Scafati 4	327.238,49	333.783,26	340.458,92	348.970,40
Ascea	365.878,74	373.196,31	380.660,24	390.176,75
Eboli 2	486.776,65	496.512,18	506.442,43	519.103,49
S. Egidio M. Albino	649.068,14	662.049,50	675.290,49	692.172,76
Angri 2	588.771,52	600.546,95	612.557,89	627.871,84
Scafati 5	1.000.645,28	1.020.658,19	1.041.071,35	1.067.098,13
Capaccio 2	800.689,87	816.703,67	833.037,74	853.863,68
<b>TOTALI</b>	<b>12.807.444,15</b>	<b>10.892.926,05</b>	<b>11.110.784,57</b>	<b>11.388.554,18</b>

#### 4. CONTI ECONOMICI PREVISIONALI

	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Anno 2026</b>
<b>RICAVI</b>	<b>10.892.926,05</b>	<b>11.110.784,57</b>	<b>11.388.554,18</b>
<b>Materie prime</b>	8.080.000,00	8.110.000,00	8.320.000,00
<b>Altri costi industriali</b>	97.800,00	109.000,00	125.000,00
<b>Spese per servizi</b>	438.000,00	543.000,00	565.000,00
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>2.277.126,05</b>	<b>2.348.784,57</b>	<b>2.378.554,18</b>
<b>Stipendi e salari</b>	2.810.000,00	2.850.000,00	2.870.000,00
<b>Marg. Operativo lordo (MOL)</b>	- 532.873,95	- 501.215,43	- 491.445,82
<b>Ammortamenti</b>	99.500,00	115.000,00	118.000,00
<b>UTILE OPERATIVO</b>	- 632.373,95	- 616.215,43	- 609.445,82
<b>Gestione finanziaria</b>	636.000,00	620.000,00	613.000,00
<b>UTILE LORDO</b>	3.626,05	3.784,57	3.554,18
<b>Imposte</b>	1.087,82	1.135,37	1.066,25
<b>UTILE NETTO</b>	<b>2.538,24</b>	<b>2.649,20</b>	<b>2.487,93</b>

## 5. LINEE PROGRAMMATICHE

### 5.1 SITUAZIONE PROSPETTICA 2024-2026

Per il triennio 2024-2026, oltre agli effetti di tutte le misure poste in essere che continueranno ad esprimere la loro azione nel tempo, sono previsti sostanzialmente i seguenti effetti economici sul bilancio delle misure programmate:

- aumento delle vendite con conseguente miglioramento dei margini;
- azione generale di contenimento dei costi;
- ulteriore contenimento della spesa del personale.

### 5.2 GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

**Il Piano Programma intende perseguire i seguenti obiettivi:**

1. PROCEDURA DI PRIVATIZZAZIONE DEL CFI PER CONSENTIRE L'INGRESSO DI CAPITALI PRIVATI DA DESTINARE ALL'ABBATTIMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO
2. DISPONIBILITA' DELL'AVVIAMENTO DELLE UNITA' LOCALI DEGLI ENTI CONSORZIATI E CONVENZIONATI
3. RECUPERO DELLE SOMME A CREDITO VERSO I COMUNI CONVENZIONATI
4. PERSEGUIMENTO DELLA RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE
5. PERSEGUIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO
6. ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA "FARMACIA SOCIALE E DEI SERVIZI" CON IMPLEMENTAZIONE DI OPPORTUNITA' A FAVORE DELLE CLASSI SOCIALI MENO AGIATE.

### 5.3 PIANO DI RISANAMENTO

- Applicazione CCNL farmacie pubbliche (Assofarm)
- Riduzione personale farmacie (personale a tempo determinato) e redistribuzione del personale tra n.2 macroaree geografiche (Salerno e Salerno nord; Salerno sud)
- Riduzione consulenti e/o compensi degli stessi (esempio consulente sito web, consulente economico – finanziario)
- Riduzione delle indennità del direttore generale e del direttore generale vicario
- Abolizione dell'indennità del segretario dell'Assemblea dei Sindaci, sostituendola con il gettone di presenza per ciascuna seduta assembleare
- Rideterminazione dei canoni di locazione delle UU.LL. utilizzando i locali dei Comuni
- Alienazione dell'immobile della farmacia comunale di Eboli via Bachelet
- Trasformazione in SpA con cessione di parte delle quote al socio privato da individuarsi con procedura ad evidenza pubblica, per ottenere liquidità finanziaria che consenta il pagamento del debito tributario
- Richiesta di anticipazione notule presso istituti di credito
- Procedura di "consolidamento" debito erariale
- Rateizzazione stipendi dipendenti e consulenti

- Implementazione procedure di controllo denaro e verifiche inventariali della merce presente in magazzino
- Razionalizzazione orari di apertura delle farmacie
- Ferie chiusura farmacie
- Attivazione servizi integrativi ed implementazione della “farmacia dei servizi”.

Considerato, pertanto, che il Consorzio non ha ancora esaurito la sua funzione, anzi possiede notevoli potenzialità, è opportuno porre in essere tutte le azioni su menzionate nel quadro di una strategia finalizzata, anche attraverso l’ingresso di capitali privati nella struttura consortile, da destinare all’abbattimento del debito tributario, ad assicurare con la *farmacia dei servizi* la continuità dell’erogazione di un servizio pubblico di qualità alle comunità del territorio.

Si allegano al Piano Programma 2024-2026 il Programma triennale degli acquisiti di forniture e servizi 2024-2026 e il Programma triennale del fabbisogno di personale 2024-2026.

f.to il consiglio di amministrazione

**Oggetto: Adozione del "Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi del Consorzio Farmaceutico Intercomunale 2024– 2026, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023**

**Il Consiglio di Amministrazione  
del Consorzio Farmaceutico Intercomunale**

**PREMESSO:**

- che il Consorzio Farmaceutico Intercomunale (di seguito CFI o Consorzio) è un consorzio di comuni, costituito ai sensi dell'art.25 della L. n.142/1990, sostituito dall'art.31 del D. Lgs. n. 267/2000, ed ai sensi della L. n.362/1991, per la gestione delle farmacie comunali di cui gli enti locali sono titolari;
- che, infatti, l'art. 10, comma 1, lettera c), della L. n. 362/91 prevede che “Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari”;
- che il Consorzio, ai sensi del vigente Statuto consortile, è “ente pubblico non economico, ai sensi della L.n.392/91 e dell'art.31 del D.Lgs.n.267/2000, nonché pubblica amministrazione ai sensi dell'art.1, co.2 del D. Lgs.n.165/2001”;
- che il Consorzio gestisce per conto dei comuni consorziati e per quelli che hanno instaurato un rapporto convenzionale n. 16 farmacie pubbliche nel territorio della provincia di Salerno, erogando ad una utenza stimata in alcune centinaia di migliaia di abitanti, i seguenti servizi: distribuzione di farmaci e parafarmaci, analisi e controlli sanitari, divulgazione di servizi informativi, organizzazione di servizi sociosanitari.

**VISTO** il decreto legislativo n. 36/2023, recante "Codice dei contratti pubblici";

**VISTO**, in particolare, l'art. 37 del D. Lgs. n.36/2023 sopra citato, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;"*

**VISTA** la seguente relazione istruttoria, avente ad oggetto **“Programmazione forniture farmaci, parafarmaci e altri prodotti dispensabili in farmacia”**:

<< Le farmacie comunali gestite dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale, quali articolazioni dirette del Sistema Sanitario Regionale e, quindi, presidi socio-sanitari territoriali a tutela del diritto alla salute dei cittadini, necessitano per il loro funzionamento e per il soddisfacimento quotidiano dei bisogni dell'utenza di fornitura collettiva permanente di specialità medicinali, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 e alla legge n. 49 del 2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici,

sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C., cosmetici e altri articoli dispensabili in farmacia.

L'attività di programmazione degli approvvigionamenti deve tenere conto dei seguenti fattori:

- la necessità di garantire la continuità dell'erogazione del servizio farmaceutico, quale servizio pubblico essenziale sanitario, attraverso il riscontro adeguato e tempestivo delle esigenze degli utenti delle farmacie, i quali esprimono quotidianamente bisogni molteplici e sempre diversificati;
- la necessità di non congestionare i magazzini delle farmacie, evitando l'acquisto di prodotti che rischiano di rimanere giacenti per periodi anche superiori ai tempi di pagamento delle fatture dei fornitori con contestuale dannosa immobilizzazione delle limitate risorse finanziarie pubbliche del Consorzio;
- la necessità di assicurare l'economicità della gestione delle procedure di acquisto, conseguendo le migliori condizioni di acquisto e di pagamento praticate dal mercato nel rigoroso rispetto della disciplina normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- la peculiarità delle modalità di erogazione del servizio farmaceutico (che coinvolge il diritto alla salute dei cittadini e la libertà di scelta di questi in ordine alle modalità di curarsi), in quanto le farmacie all'atto della vendita dei prodotti possono solo proporre, ma mai imporre un farmaco c.d. equivalente al cittadino/utente/consumatore il quale ha il diritto di richiedere una specifica referenza anche con l'indicazione del marchio (*brand*);
- la necessità di evitare che il mancato riscontro delle legittime ed insindacabili richieste dei cittadini relative a referenze specifiche determini un'automatica contrazione del fatturato con conseguente impossibilità di garantire la copertura dei costi e, quindi l'erogazione dei servizi e delle attività che le farmacie comunali sono chiamate ad assicurare nello svolgimento della tipica funzione sociale riconosciuta loro dall'ordinamento;
- la peculiarità delle dinamiche del mercato di riferimento delle farmacie, caratterizzato dalla presenza di due tipologie di fornitori:
  - a) fornitori grossisti che - quali operatori intermedi tra le aziende produttrici e le farmacie - riescono ad assicurare un approvvigionamento quotidiano, anche con due consegne al giorno, di un ampissimo assortimento di referenze senza la necessità di dover ordinare un numero minimo di articoli; il ricorso a questa tipologia di fornitori consente di assicurare con continuità una risposta adeguata e tempestiva alle esigenze degli utenti del servizio farmaceutico;
  - b) gli altri fornitori non grossisti, in alcuni casi anche titolari esclusivi dei brevetti e/o dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti commercializzati con determinati marchi (*brand*), che, pur non potendo assicurare consegne quotidiane come avviene per i fornitori grossisti, possono assicurare per determinate e limitate referenze condizioni di acquisto molto più vantaggiose rispetto a quelle praticabili nell'ambito del mercato dei grossisti attraverso ordini di acquisto aventi, tuttavia, ad oggetto quantitativi

minimi di prodotti; il ricorso a questa tipologia di fornitori consente il perseguimento di risparmi di spesa e, quindi, maggiori margini di guadagno;

- la necessità di assicurare la possibilità di ricorrere a più fornitori, ricorrendo di sovente la circostanza che alcuni fornitori, anche grossisti, possano risultare temporaneamente sprovvisti di alcune referenze presso i propri depositi.

In tale contesto di riferimento e sulla base dell'analisi dell'andamento storico degli acquisiti delle referenze sono state individuate le seguenti procedure, previste dal Codice dei Contratti, da attivare in ragione sia dei volumi di acquisto sia della tipologia dei fornitori:

- procedura aperta per l'affidamento a fornitori grossisti della fornitura di farmaci, parafarmaci e altri prodotti dispensabili in farmacia per l'importo complessivo di € 10.000.000,00 (n. 2 lotti di € 5.000.000,00 ciascuno);
- procedure di affidamento diretto mediato (previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato) per forniture di farmaci, parafarmaci e altri prodotti dispensabili in farmacia con marchi specifici richiesti dall'utenza (*branded*) mediante accordi quadro mono-operatore di importo il limite di € 130.000,00 per ciascun marchio >>;

### DELIBERA

con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

**DI APPROVARE** il programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023, come di seguito riportato:

<b>Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 - art. 37 d.lgs.36/2023 – Consorzio Farmaceutico Intercomunale</b>						
	<b>Tipologia</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Durata</b>	<b>Rup</b>	<b>Importo stimato</b>	<b>Finanziamento</b>
1	Beni	Acquisto da grossisti di farmaci, parafarmaci e altri prodotti dispensabili in farmacia	12 mesi	Rappresentante legale/ Direttore Generale Vicario	€ 10.000.000,00	Bilancio

2	Beni	Acquisto farmaci e parafarmaci e altri prodotti dispensabili in farmacia con marchi specifici richiesti dall'utenza (branded)	12 mesi  (fino ad esaurimento budget)	Rappresentante legale/ Direttore Generale Vicario	€ 4.940.000,00	Bilancio
---	------	---	---	---	----------------	----------

**f.to il Consiglio di amministrazione**

**Oggetto: Approvazione del "Programma triennale del fabbisogno di personale del Consorzio Farmaceutico Intercomunale 2024– 2026"**

**Il Consiglio di Amministrazione  
del Consorzio Farmaceutico Intercomunale**

**PREMESSO:**

- che il Consorzio Farmaceutico Intercomunale (di seguito CFI o Consorzio) è un consorzio di comuni, costituito ai sensi dell'art.25 della L. n.142/1990, sostituito dall'art.31 del D. Lgs. n. 267/2000, ed ai sensi della L. n.362/1991, per la gestione delle farmacie comunali di cui gli enti locali sono titolari;
- che, infatti, l'art. 10, comma 1, lettera c), della L.n. 362/91 prevede che “Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari”;
- che il Consorzio, ai sensi del vigente Statuto consortile, è “ente pubblico non economico, ai sensi della L.n.392/91 e dell'art.31 del D.Lgs.n.267/2000, nonché pubblica amministrazione ai sensi dell'art.1, co.2 del D. Lgs.n.165/2001;”
- che il Consorzio gestisce per conto dei Comuni consorziati e per quelli che hanno instaurato un rapporto convenzionale n. 16 farmacie pubbliche nel territorio della provincia di Salerno, erogando ad una utenza stimata in alcune centinaia di migliaia di abitanti, i seguenti servizi: distribuzione di farmaci e parafarmaci, analisi e controlli sanitari, divulgazione di servizi informativi, organizzazione di servizi sociosanitari;
- che l'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce, al comma 1, che “*Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#)”*” e, al comma 19, che “*Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale*”;
- che l'art. 91 del Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone, al comma 1, che “*Gli enti adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e*

*di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.” e, al comma 2, che “Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell’art. 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l’incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze”;*

**VISTI** gli artt. 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6, 6-ter e 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001;

**VISTE** le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle P.A. di cui al Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell’8 maggio 2018 registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 – Reg.ne – Succ 1477 – Pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018;

**DATO ATTO** della consistenza della dotazione organica dell’Ente;

**DATO ATTO** che - all’esito della ricognizione del personale in servizio che evidenzia una situazione di grave carenza di unità di personale - non sussistono condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

**CONSIDERATO** che le farmacie comunali gestite dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale, quali *articolazioni dirette del Sistema Sanitario Regionale*, costituiscono presidi socio-sanitari territoriali a tutela del diritto alla salute dei cittadini;

**RITENUTO** che la necessità inderogabile di garantire la continuità dell’erogazione del servizio farmaceutico, quale servizio pubblico essenziale sanitario, richiede che sia assicurata in maniera permanente la copertura dei turni di apertura delle farmacie e, quindi, di far fronte alle esigenze strutturali di organico nonché alle esigenze relative alle sostituzioni temporanee determinate dall’attuale grave carenza di personale presso le unità locali in cui è articolata la struttura del Consorzio (farmacie comunali e sede amministrativa);

**RITENUTO** opportuno, al fine di far fronte alle esigenze organizzative come sopra rappresentate, definire il programma triennale di fabbisogno di personale 2024-2026, da articolare nelle seguenti misure:

- prevedere, in caso di necessità, l’incremento temporaneo dell’orario di lavoro del personale farmacista con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale mediante la trasformazione del relativo contratto di lavoro da part-time a full-time;
- confermare, nei limiti strettamente necessari, il ricorso alle forme di lavoro flessibile (contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di lavoro temporaneo/interinale, contratti di apprendistato, ecc.) anche avvalendosi del supporto di società specializzate nella ricerca

di personale temporaneo o del rientro in servizio di personale in aspettativa/con diritto alla conservazione del posto o di assunzioni dirette, al fine di non pregiudicare la continuità dell'erogazione del servizio pubblico sanitario;

**CONSIDERATO** che l'attuazione delle misure previste trova adeguata copertura finanziaria nelle economie registrate per effetto dell'efficiente gestione delle risorse umane attuata dal rappresentante legale dell'Ente nella sua funzione di datore di lavoro, che ha consentito una significativa riduzione delle spese di personale attraverso la razionalizzazione dell'utilizzo dei dipendenti sulle unità locali e l'ottimizzazione dell'organizzazione dei turni delle farmacie;

**VISTO** il CCNL Funzioni Locali 2019/2021;

**VISTO** il del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 del T.U.E.L.;

**VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**LETTO** il vigente Statuto del Consorzio Farmaceutico Intercomunale;

### **DELIBERA**

con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

**DI DARE ATTO** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001, non sussistono condizioni di soprannumero o di eccedenze di personale;

**DI APPROVARE** il Programma Triennale del Fabbisogno del Personale triennio 2023-2025 articolato nelle seguenti misure:

- prevedere, in caso di necessità, l'incremento temporaneo dell'orario di lavoro del personale farmacista con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale mediante la trasformazione del relativo contratto di lavoro da part-time a full-time;
- confermare, nei limiti strettamente necessari, il ricorso alle forme di lavoro flessibile (contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di lavoro temporaneo/interinale, contratti di apprendistato, ecc.) anche avvalendosi del supporto di società specializzate nella ricerca di personale temporaneo o del rientro in servizio di personale in aspettativa/con diritto alla conservazione del posto o di assunzioni dirette, al fine di non pregiudicare la continuità dell'erogazione del servizio pubblico sanitario

**DI CONFERMARE** che in caso di cessione delle farmacie da parte di comuni consorziati o convenzionati ad altri soggetti i contratti di lavoro del personale a tempo indeterminato in servizio presso le unità locali cedute proseguiranno in capo ai predetti soggetti cessionari.

**f.to il Consiglio di amministrazione**